

Studio Legale PGA

Avv. Marco Piccoli

avvpiccoli@studiolegalepga.it

Avv. Andrea Abeni

avv.abeni@studiolegalepga.it

Brescia - Via Vittorio Emanuele II n. 43

Tel e Fax 030.294008

TRIBUNALE DI BRESCIA

Giudice Delegato: Presidente **Dott.ssa Simonetta Bruno**

Professionista nominato con funzioni di OCC: **Avv. Emiliano Faccardi**

Debitore istante: **Alberto Comini**, con gli **Avv.ti Marco Piccoli e Andrea Abeni**

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ex art. 14 ter L. 3/2012

per **COMINI ALBERTO**, nato a Brescia il 16 maggio 1966, residente in Caino (Bs) Via Nazionale 11/f C.F. CMN LRT 66E16B1570 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. **Marco Piccoli** (PCC MRC 71B02D940G) e dall'Avv. **Andrea Abeni** (BNANDR76B07B157K), presso lo studio dei quali in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 43 (fax 030.294008) elegge domicilio giusto mandato in calce al presente atto,

marco.piccoli@brescia.pecavvocati.it

andrea.abeni@brescia.pecavvocati.it

Fax 030.294008

premesse che

- in data 15 aprile 2021, il sig. Comini Alberto ut sopra rappresentato, riferendo di versare in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, ed intendendo avvalersi di una delle procedure ivi previste, ha presentato all'intestato Tribunale di Brescia formale istanza per la nomina di un professionista svolgente i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi (doc. 1);
- con provvedimento del 28 aprile 2021, l'intestato Tribunale, in persona del Presidente Dott.ssa Simonetta Bruno, nominava l'Avv. Emiliano Faccardi quale professionista svolgente le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi (doc. 2);



Studio Legale PGA

Avv. Marco Piccoli

avvpiccoli@studiolegalepga.it

Avv. Andrea Abeni

avv.abeni@studiolegalepga.it

Brescia - Via Vittorio Emanuele II n. 43

Tel e Fax 030.294008

- dopo la nomina, si sono succeduti confronti e incontri con il Gestore della crisi al fine di verificare, inter alia, l'insussistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissione ad una delle procedure di cui alla citata Legge 3/2012, nonché per individuare, tra le procedure dettate dalla citata legge, quella meglio confacente al contemperamento tra le esigenze dei creditori e la situazione patrimoniale ed economica dell'istante;
- all'esito di tali approfondimenti, l'Avv. Emiliano Faccardi depositava formale atto di accettazione dell'incarico, rendendo le dichiarazioni di rito in ordine alla propria indipendenza;
- il Gestore della Crisi, Avv. Emiliano Faccardi ha quindi proceduto alla raccolta e alla verifica della documentazione necessaria all'elaborazione della relazione che si allega al presente ricorso.
- Il ricorrente ha quindi deciso di presentare "Domanda di liquidazione ex art. 14 e ss Legge n°3 del 2012" e di predisporre e presentare il presente ricorso per essere ammesso alla liquidazione di tutti i suoi beni, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Art. 14 ter, Legge n°3 del 2012, e potere, decorsi 4 anni, accedere al beneficio della liberazione dei debiti residui ex Art. 14 terdecies L. cit.

A) Requisiti di accesso alla procedura

Ad oggi, il sig. Comini Alberto si trova in uno stato di sovraindebitamento, definito come il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per adempiervi.

Egli inoltre:

- a) si trova in stato di sovraindebitamento, così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della Legge 3/2012;
- b) ha fornito la documentazione utile a ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. 3/2012;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero di revoca o cessazione del piano del consumatore.
- f) non ha compiuto atti di disposizione negli ultimi cinque anni su beni immobili, e non ha compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni o in precedenza.



Studio Legale PGA

Avv. Marco Piccoli

avvpiccoli@studiolegalepga.it

Avv. Andrea Abeni

avv.abeni@studiolegalepga.it

Brescia - Via Vittorio Emanuele II n. 43

Tel e Fax 030.294008

B) Contenuto del piano

Il ricorrente pertanto intende presentare un Piano di liquidazione dal seguente contenuto:

- l'ammontare complessivo del debito, alla data del 15 ottobre 2021, riassunto nel seguente schema, è pari ad **€ 439.431,04**.

CREDITORE	TITOLO	GRADO	IMPORTO
GAIA SPV	Muto fondiario	Privilegio art. 41 TUB	260.196,63
GAIA SPV	Spese di giustizia	Privilegio 2770 cod. civ.	7.545,63
Banca Pop. Sondrio	Fideiussione	Ipotecario	132.375,51
doValue spa	Fideiussione	Chirografo	39.125,59
Ag. Entrate Risc.	Imposta registro	Privilegio 2772 cod. civ.	187,68
TOTALE (s. e o.)			439.431.04

- l'attivo liquidabile è costituito dalla **piena proprietà dell'immobile** sito in Caino (BS), alla Via Nazionale n. 1, così censito: NCT Foglio 13, mappale 124/9 piano T. cat. A2, classe 5, vani 8,5 RC 438,99 con quota delle relative parti comuni, nonché della quota parte del quinto della **retribuzione** il sig. Comini percepisce come dipendente della società Fonte Tavina Spa per la quale percepisce mediamente (tenendo conto di tredicesima e quattordicesima) l'importo mensile di Euro 1.400,00 ed intende destinare alla liquidazione del patrimonio, mensilmente, la somma di Euro 450,00 per tutta la durata massima della procedura (quattro anni) e dunque complessivamente l'importo di Euro 21.600,00.

- Sulla base dell'attivo sopra descritto, il piano di liquidazione predisposto dal sig. Comini, il cui schema viene allegato alla presente relazione, prevede la ripartizione del ricavato della vendita forzata suddetta in ragione del grado dei creditori e la ripartizione della liquidità messa a disposizione dal debitore, in rate trimestrali da Euro 1.200,00 cadauna ripartite in ragione del grado e, a parità di grado, in proporzione ai relativi crediti tra i creditori.

Vanno tenuti inoltre in considerazione i compensi professionali spettanti agli Avv. Piccoli e Abeni per l'assistenza legale prestata al debitore, per complessivi Euro 4.210,59, IVA e accessori inclusi, come da



Studio Legale PGA

Avv. Marco Piccoli

avvpiccoli@studiolegalepga.it

Avv. Andrea Abeni

avv.abeni@studiolegalepga.it

Brescia - Via Vittorio Emanuele II n. 43

Tel e Fax 030.294008

preventivo sottoscritto dall'istante (doc. 5), nonché i compensi spettanti al professionista facente funzioni di OCC, per complessivi Euro 5.824,61, IVA e accessori inclusi, in applicazione del compenso minimo risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 15 comma 9, L. 3/2012 e al DM Giustizia, 25 gennaio 2012, n. 30.

Tali importi andranno soddisfatti in prededuzione.

Dovrà inoltre considerarsi il compenso del liquidatore che il Tribunale vorrà nominare ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 2 lett. a) della L. 3/2012, nella misura che verrà riconosciuta dal Tribunale stesso.

C) Indicazione delle cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni ex art. 14 ter 3 c. lett a)

L'origine dell'indebitamento è riconducibile (con la sola eccezione di un esiguo debito verso l'Agenzia Entrate Riscossione) all'esito fallimentare dell'attività imprenditoriale in precedenza condotta dal sig. Comini.

Egli infatti ha ricoperto la carica di socio e amministratore della società CO.MA.R. srl di Sabbio Chiese (BS), operante nella produzione di cartone ondulato per cartotecnica, cartone e affini, dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 86/2012. I debiti predetti sono stati contratti al fine di sostenere economicamente la predetta società. In particolare:

- il debito verso Banca Valsabbina sc, oggi in capo a GAIA SPV srl, è sorto in forza di mutuo fondiario del 9 dicembre 2009, per Euro 180.000,000 a ministero Notaio Frediani in Bedizzole rep. 67628 racc. 26071 (doc. 8), la cui provvista, a quanto riferito, venne interamente versata nell'azienda (e di tali finanziamenti da parte del socio è emersa evidenza nel procedimento penale di cui infra).
- il debito verso Banca Popolare di Sondrio scpa si fonda su un'ingiunzione pronunciata nei confronti del sig. Comini nella sua qualità di fideiussore della società fallita Co.Mar srl;
- analogamente, il debito verso doValue, spa, avente causa di Unicredit spa si fonda su una fideiussione prestata dal sig. Comini a favore della banca e nell'interesse della società predetta .

In ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere tali obbligazioni, questa non può non essere valutata anche in relazione alle vicende che hanno condotto al fallimento della società nel cui interesse tali obbligazioni sono state assunte.



Studio Legale PGA

Avv. Marco Piccoli

avvpiccoli@studiolegalepga.it

Avv. Andrea Abeni

avv.abeni@studiolegalepga.it

Brescia - Via Vittorio Emanuele II n. 43

Tel e Fax 030.294008

Come accennato, infatti, il sovraindebitamento del sig. Comini trae origine dagli impegni assunti dal medesimo nei confronti del ceto bancario, al fine di sostenere la società di cui egli era socio e amministratore.

In proposito, il Sig. Comini ha reso al Gestore della Crisi compiute informazioni, esibendo la relazione ex art. 33 L.F. depositata dal Curatore Dott. Vittorio Salvotti nella procedura di fallimento la sentenza Trib. Penale Brescia, in data 12 settembre 2017, n. 3070 e la sentenza Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Penale n. 2195/2018 reg. sent., pronunciate all'esito del procedimento n. 8037/13 R.G.N.R. in cui il sig. Comini era imputato:

- del reato di cui agli artt. 110 c.p. 224 n. della Legge Fallimentare, in relazione all'art. 2482-ter c.c., in quanto, nella sua qualità di socio e amministratore della predetta società, poi fallita, pur in presenza di perdite che già nel 2008 avevano azzerato il capitale sociale, avrebbe omesso di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c., concorrendo ad aggravare il dissesto della società;
- dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 223, 216 nn. 1-2 e 219 co. 1-2 n. 1 della Legge Fallimentare perché, nelle qualità di amministratore della CO.MAR. srl, per aver sottratto o occultato parte della documentazione sociale e contabile obbligatoria in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari della società fallita.

Ai fini che qui rilevano, in base alla relazione del Curatore Fallimentare:

- "la sintesi dei risultati contabili esprime [in capo alla società fallita] una situazione finanziaria ed economica mai decollata [...] L'esercizio con i migliori ricavi è il 2008, poi sembra che i ricavi della fallita sono diminuiti con il noto peggioramento delle condizioni di mercato";
- "con ogni probabilità, la causa prevalente del dissesto è stata la decisione di operare anche nell'unità locale di Via Paline con il montaggio d'impianto di produzione composto da una linea che complessivamente è costata tra attrezzature, installazioni componenti e messa in funzione all'incirca un milione e mezzo di euro, senza avere un sostanziale aumento nelle commesse da parte dei loro clienti [...] È abbastanza chiaro che l'attività negli anni ha potuto continuare grazie all'appoggio delle banche e quando queste hanno cominciato a chiedere il rientro dei fidi, sono cominciati i problemi strutturali per la CO.MAR. srl";



Studio Legale PGA

Avv. Marco Piccoli

avvpiccoli@studiolegalepga.it

Avv. Andrea Abeni

avv.abeni@studiolegalepga.it

Brescia - Via Vittorio Emanuele II n. 43

Tel e Fax 030.294008

- “lo sforzo profuso nel rientro dei crediti bancari non è stato adeguatamente compensato nell’iniezione di risorse proprie [...] il 15.08.2011 è pubblicato il primo protesto. La congiuntura economica ha fatto il resto; la progressiva restrizione nei crediti bancari in conseguenza alla diminuzione del macroaggregato P.I.L. e conseguente diminuzione della domanda ha posto tutte le iniziative economiche in situazione di criticità, specialmente nel 2009 ove i dati ISTATI registrano una diminuzione PIL pari al -5,1%”.

Le conclusioni del Curatore sono state fatte proprie dal Tribunale il quale, inoltre, escludendo condotte distrattive in capo al sig. Comini, ed anzi rilevando che questi aveva “in definitiva portato alla società non già un pregiudizio patrimoniale, bensì un vantaggio economico”, su conforme richiesta dell’accusa, che abbandonava l’originaria ipotesi accusatoria, assolveva l’odierno istante dall’ipotesi di bancarotta semplice, per carenza di colpa grave.

Riferisce inoltre il Tribunale che il sig. Comini “aveva ragionevolmente confidato nella concreta possibilità di una ripresa economica della società in tempi brevi, valorizzando la circostanza che l’anno 2008, ancorché chiuso in perdita, si era caratterizzato per una crescita esponenziale dei ricavi rispetto agli esercizi precedenti (il dato è confermato anche dal curatore fallimentare). La fiducia nutrita dal Comini in una rapida ripresa economica è testimoniata dai finanziamenti personali da costui erogati e dalle fidejussioni prestate a favore della fallita”.

Osserva, infine, la Corte d’Appello di Brescia che:

- “la situazione finanziaria della fallita si manteneva stabile fino all’anno 2008, epoca in cui l’incremento dei debiti dovuti a nuovi (azzardati) investimenti e la crisi generale del settore determinavano la perdita totale del patrimonio netto (-28.011,00 euro). La società continuò comunque ad operare grazie agli apporti personali dei soci ed ai finanziamenti delle banche, fino al 2011, anno in cui giunsero i primi protesti e i primi pignoramenti e lo stato di decozione divenne irreversibile. Il fallimento fu dichiarato con sentenza del 10 aprile 2012”.

- “come precisato dal Curatore in aula, non vi sono elementi per sostenere e che vi sia stata un’opera di distruzione o occultamento dei libri mancanti da parte degli amministratori, bensì una tenuta incompleta ed irregolare della contabilità durante gli anni che hanno preceduto il fallimento, ciò che, come precisato dal Dott. Salvotti in aula, non ha comunque impedito al Curatore di ricostruire il



Studio Legale PGA

Avv. Marco Piccoli

avvpiccoli@studiolegalepga.it

Avv. Andrea Abeni

avv.abeni@studiolegalepga.it

Brescia - Via Vittorio Emanuele II n. 43

Tel e Fax 030.294008

volume d'affari. Di tal che, escluse finalità distorsive in danno della massa, ed in assenza di condotte fraudolente da parte dell'amministratore (come detto, attivatosi in prima persona per supportare finanziariamente la società) si impone una lettura in chiave solo colposa delle carenze contabili rilevate dalla curatela".

In sintesi, dunque, l'assunzione volontaria, verso il sistema bancario, delle obbligazioni da cui è sorto il sovraindebitamento del sig. Comini, non è stata dettata da esigenze voluttuarie, bensì dall'intento di sostenere la società cui il sig. Comini partecipava come socio e amministratore, in una prospettiva (che il Curatore Fallimentare e il Tribunale di Brescia hanno ritenuto non irragionevole) di risanamento e di rilancio della società stessa, di cui il sig. Comini, proprio perché socio e amministratore, avrebbe beneficiato in prima persona.

Ciò consente di concludere che il sig. Comini non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un imprudente ricorso al credito.

Si segnala infine che il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti relativi al sig. Comini estratti in data 13 agosto 2021, non evidenziano alcuna annotazione o segnalazione a carico del debitore ricorrente.

D) Solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni e non esistenza di atti impugnati dai creditori (ex Art. 14 ter 3 c. lett c) e d))

Riguardo alla solvibilità del Sig.Comini, dalle informazioni assunte presso gli enti e le istituzioni competenti è emerso che:

- la Centrale Rischi di Banca d'Italia evidenzia le medesime posizioni debitorie sopra descritte; per contro, la Centrale d'Allarme Interbancaria non restituisce alcuna segnalazione a carico del ricorrente;
- il sistema CRIF – EURISC riferisce che non risultano segnalazioni a carico del sig. Comini, riportando peraltro i dati della procedura esecutiva e dell'ipoteca giudiziale già noti e di cui infra;
- il Consorzio Tutela del Credito (CTC) riferisce che non risultano segnalazioni a carico del sig. Comini;
- l'INPS riferisce che non risultano segnalazioni a debito a carico del sig. Comini;
- l'Archivio Ufficiale della CCIAA riferisce della non esistenza di protesti a carico dell'istante;
- l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, riferisce che il debito erariale non cartellizzato è pari a zero (fermo il debito per Euro 187,68 cui all'estratto di ruolo che, sulla base del



Studio Legale PGA

Avv. Marco Piccoli

avvpiccoli@studiolegalepga.it

Avv. Andrea Abeni

avv.abeni@studiolegalepga.it

Brescia - Via Vittorio Emanuele II n. 43

Tel e Fax 030.294008

codice tributo e del creditore specificato, ovvero sia la Corte d'Appello di Brescia, risulta riferibile a spese processuali liquidate a carico del sig. Comini, oltre spese di notifica della relativa cartella).

Inoltre, sulla base delle certificazioni allegate pendono nei confronti del sig. Comini due procedure esecutive, entrambe riferite ai debiti oggetto della presente procedura. In particolare:

- è pendente la procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi iscritta al n. 748/2021 r.g.e dell'intestato Tribunale di Brescia, affidata al Giudice Dott.ssa Liana Zaccara, con udienza per gli incumbenti di cui all'art. 547 cpc e per l'assegnazione delle somme pignorate rinviata al prossimo 3 marzo 2022 (doc. 6).

Si tratta di esecuzione promossa con atto di pignoramento presso terzi del 16 febbraio 2021 notificato da Guber spa quale mandataria di GAIA spv, avente ad oggetto il credito già menzionato nei paragrafi precedenti;

- è altresì pendente la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 1253/2017 r.g. dell'intestato Tribunale, assegnata al Giudice Dott. Alessandro Pernigotto, avente ad oggetto l'unico bene immobile di cui egli dispone e che intende asservire alla procedura da sovraindebitamento.

Detta procedura è stata promossa da Banca Valsabbina s.c. con atto di pignoramento immobiliare del 25 ottobre 2017 fondato sul contratto di finanziamento fondiario sopra menzionato (cfr. doc. 8); come già rilevato, nell'esecuzione è poi intervenuta Banca Popolare di Sondrio con ricorso dell'8 giugno 2018. Non risultano interventi altri creditori.

Come risulta dal verbale del 15 settembre 2021, il bene staggito è stato aggiudicato a tale sig. Enrico Degiacomi, per l'importo di Euro 47.500,00.

Si ritiene peraltro che tale circostanza non sia ostativa all'avvio e alla prosecuzione della composizione della crisi da sovraindebitamento, essendo il liquidatore che verrà nominato nell'ambito della procedura legittimato a subentrare, in luogo del creditore procedente, nella procedura esecutiva individuale predetta.

E) Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il ricorrente, a decorrere dal 2019, è occupato con mansioni di [...] presso la società Tavina spa di Salò (BS), operante nel settore delle acque minerali.



Studio Legale PGA

Avv. Marco Piccoli

avvpiccoli@studiolegalepga.it

Avv. Andrea Abeni

avv.abeni@studiolegalepga.it

Brescia - Via Vittorio Emanuele II n. 43

Tel e Fax 030.294008

Dai cedolino-paga e dalle dichiarazioni dei redditi esibiti si evincono un compenso mensile medio attorno ad Euro 1.400,00 circa, ed un reddito complessivo annuo pari ad Euro 23.000,00 circa.

Il sig. Comini non risulta intestatario di immobili ulteriori rispetto a quello oggetto del pignoramento sopra menzionato, né risulta titolare di mobili registrati.

Risulta dunque evidente la oggettiva impossibilità del sig. Comini di saldare i debiti oggetto della presente procedura, per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

F) Atti del debitore impugnati dai creditori.

Non risultano atti di disposizione del patrimonio compiuti nel periodo rilevante né impugnati dai creditori. Inoltre né i creditori della società fallita Co-Mar srl né il Curatore Fallimentare hanno esperito nei confronti del sig. Comini azioni di responsabilità di alcun genere.

G) Composizione del nucleo familiare e spese correnti.

Sulla base dello stato di famiglia e residenza il sig. Comini non ha famigliari a carico e non risiede presso l'immobile oggetto della ridetta esecuzione. Di fatto, egli convive con la moglie Loredana Crotti in un'immobile di proprietà della stessa, ove risiede anche una figlia maggiorenne economicamente indipendente.

I redditi di cui il debitore dispone sono rappresentati dallo stipendio mensile ricevuto quale dipendente a tempo indeterminato della società Tavina spa, con sede in Salò (BS), presso la quale egli è stato assunto in data 1 febbraio 2019. Detto stipendio, come riferito, si aggira mensilmente attorno ad Euro 1.400,00 netti

La sig.ra Loredana Crotti, moglie del ricorrente, è occupata part time con uno stipendio medio di Euro 700,00 mensili.

Il sig. Comini ritiene sufficienti a soddisfare le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi Euro 1.300,00. Si ritiene che tale indicazione sia congrua, anche in relazione alle rilevazioni ISTAT pubblicate in data 9 giugno 2021 che, per l'anno 2020, registrano una spesa media mensile di Euro 2.598,04 per i nuclei familiari composti da coppia senza figli tra i 35 e i 64 anni.

Anche tenendo in considerazione, in una prospettiva di soddisfazione parziale dei creditori nell'ambito di una crisi da sovraindebitamento, le sole spese relative alle categorie ritenute indispensabili, il



Studio Legale PGA

Avv. Marco Piccoli

avvpiccoli@studiolegalepga.it

Avv. Andrea Abeni

avv.abeni@studiolegalepga.it

Brescia - Via Vittorio Emanuele II n. 43

Tel e Fax 030.294008

fabbisogno dichiarato dall'istante si colloca al di sotto di tale media, e la forbice tra le due voci (spesa media / fabbisogno famiglia del sig. Comini) è destinata ad ampliarsi una volta detratte dalle retribuzioni le somme che il sig. Comini intende mensilmente offrire ai creditori nell'ambito della liquidazione proposta.

H) Patrimonio disponibile e piano di liquidazione.

Il patrimonio di cui il sig. Comini dispone e che intende asservire alla liquidazione in favore dei creditori è così articolato:

beni immobili: piena proprietà dell'immobile sito in Caino (BS), alla Via Nazionale n. 1, così censito: NCT Foglio 13, mappale 124/9 piano T. cat. A2, classe 5, vani 8,5 RC 438,99 con quota delle relative parti comuni.

Si tratta dell'immobile oggetto della procedura esecutiva Trib. Brescia n. 1253/2017 r.g.e. menzionata nei paragrafi precedenti, nell'ambito della quale era stato depositato un Rapporto di Valutazione a firma del Geom. Minessi da Rodengo Saiano, che ne stimava il possibile valore di realizzo in Euro 160.000,00.

Come si è visto, peraltro, l'immobile stesso è stato aggiudicato, dopo alcuni esperimenti d'asta infruttuosi, alla ben minore somma di Euro 47.500,00.

retribuzioni: come sopra accennato, il sig. Comini percepisce mediamente (tenendo conto di tredicesima e quattordicesima) l'importo mensile di Euro 1.400,00 ed intende destinare alla liquidazione del patrimonio, mensilmente, la somma di Euro 450,00 per tutta la durata massima della procedura (quattro anni) e dunque complessivamente l'importo di Euro 21.600,00.

Il Sig. Comini non risulta proprietario di **beni mobili** che possano essere utilmente messi a disposizione della procedura, salvo pochi effetti personali di valore irrisorio; come accennato, le indagini svolte presso il Pubblico Registro Automobilistico evidenziano la mancanza di registrazioni a favore del sig. Comini.

Il sig. Comini è inoltre titolare del conto corrente n. C01/24/00241004, accesso presso Banca di Credito Cooperativo di Brescia, Filiale di Caino (BS), che alla data del 19 ottobre 2021, presenta un saldo attivo pari a Euro 10,90.



Studio Legale PGA

Avv. Marco Piccoli

avvpiccoli@studiolegalepga.it

Avv. Andrea Abeni

avv.abeni@studiolegalepga.it

Brescia - Via Vittorio Emanuele II n. 43

Tel e Fax 030.294008

Sulla base dell'attivo sopra descritto, il piano di liquidazione predisposto dal sig. Comini, il cui schema viene allegato alla presente relazione, prevede:

Sulla base dell'attivo sopra descritto, il piano di liquidazione predisposto dal sig. Comini, il cui schema viene allegato alla presente relazione, prevede la ripartizione del ricavato della vendita forzosa suddetta in ragione del grado dei creditori e la ripartizione della liquidità messa a disposizione dal debitore, in rate trimestrali da Euro 1.200,00 cadauna ripartite in ragione del grado e, a parità di grado, ni proporzione ai relativi crediti tra i creditori.

Vanno tenuti inoltre in considerazione i compensi professionali spettanti agli Avv.ti Piccoli e Abeni per l'assistenza legale prestata al debitore, per complessivi Euro 4.210,59, IVA e accessori inclusi, come da preventivo sottoscritto dall'istante (doc. 38), nonché i compensi spettanti al sottoscritto professionista facente funzioni di OCC, per complessivi Euro 5.824,61, IVA e accessori inclusi, in applicazione del compenso minimo risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 15 comma 9, L. 3/2012 e al DM Giustizia, 25 gennaio 2012, n. 30.

Tali importi andranno soddisfatti in prededuzione.

Dovrà inoltre considerarsi il compenso del liquidatore che il Tribunale vorrà nominare ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 2 lett. a) della L. 3/2012, nella misura che verrà riconosciuta dal Tribunale stesso..

*** **

Da quanto esposto, si ritiene sussistano le condizioni perché venga dichiarata aperta ed ammesso il ricorrente alla procedura di liquidazione e, pertanto,

tutto ciò premesso

Il Sig. Comini Alberto, come sopra rappresentato e assistito, con riserva di dedurre, produrre, di integrare e di apportare eventuali modifiche o correzioni, al presente ricorso e domanda di liquidazione nel termine di legge

CHIEDE

Che l'III.mo Tribunale adito, Giudice Designato, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n° 3 del 2012 e, per l'effetto



Studio Legale PGA

Avv. Marco Piccoli

avvpiccoli@studiolegalepga.it

Avv. Andrea Abeni

avv.abeni@studiolegalepga.it

Brescia - Via Vittorio Emanuele II n. 43

Tel e Fax 030.294008

VOGLIA

- ammettere il ricorrente alla procedura liquidazione a norma dell'art. 14 ter e ss Legge n°3 del 2012;
- dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione, fissare udienza ex art. 10,
- con decreto a norma dell'Art. 14 quinquies 2° co, nominare il Liquidatore nella stessa persona dell'O.C.C. Avv. Emiliano Faccardi,
- disporre il divieto di prosecuzione e/o inizio di azioni individuali.

Si producono:

- 1) Istanza nomina del professionista ai sensi dell'art. 15 comma 9 L 3/2012
- 2) Decreto di nomina dell'organismo di composizione della crisi 28 aprile 2021
- 3) Relazione particolareggiata ex art. 14 ter comma 3 L. 3/2012 Avv. Emiliano Faccardi e relativi documenti allegati
- 4) Piano liquidatorio
- 5) Preventivo Avv.ti Abeni Andrea e Piccoli Marco
- 6) Provvedimento rinvio udienza Pignoramento Presso Terzi RG 748/2021

L'importo del contributo unificato di iscrizione al ruolo è pari ad Euro 93,00

Con osservanza.

Brescia, 27 ottobre 2021

Avv. Marco Piccoli

Avv. Andrea Abeni

